

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 25.02.2000

INDICE

TITOLO I. LE OCCUPAZIONI

[Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico](#)

[Art. 2 - Soggetti passivi](#)

[Art. 3 - Occupazioni permanenti o temporanee](#)

[Art. 4 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa](#)

[Art. 5 - Passi carrabili ed accessi ai fondi](#)

[Art. 6 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa](#)

[Art. 7 - Obblighi dell'occupante](#)

[Art. 8 - Cauzione](#)

[Art. 9 - Domanda di occupazione](#)

[Art. 10 - Autorizzazione](#)

[Art. 11 - Mostre merci](#)

[Art. 12 - Girovagli](#)

[Art. 13 - Lavori edili](#)

[Art. 14 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico](#)

[Art. 15 - Autorizzazione ai lavori](#)

[Art. 16 - Occupazioni con ponti, scale etc.](#)

[Art. 17 - Occupazioni con tende e tendoni](#)

[Art. 18 - Obblighi dell'autorizzato](#)

[Art. 19 - Revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 20 - Effetti della revoca](#)

[Art. 21 - Sospensione delle autorizzazioni](#)

[Art. 22 - Decadenza dell'autorizzazione](#)

[Art. 23 - Rimozione delle opere](#)

TITOLO II. DISCIPLINA FISCALE

[Art. 24 - Presentazione della dichiarazione](#)

[Art. 25 - Classificazione delle aree](#)

[Art. 26 - Tempi di occupazione](#)

[Art. 27 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento](#)

[Art. 27 bis - Tassa dal 01/01/2000 per le occupazioni connesse all'erogazione di pubblici servizi.](#)

[Art. 28 - Criteri per la determinazione della tariffa](#)

[Art.29 - Accertamento e riscossione coattiva della tassa](#)

[Art. 30 - Riduzioni](#)

[Art. 30 bis - Aumenti di tariffa](#)

[Art. 30 Ter - Cumulabilita' delle riduzioni](#)

[Art. 31 - Esenzioni](#)

[Art. 32 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee](#)

[Art. 33 - Modalita' di pagamento della tassa occupazioni permanenti](#)

[Art. 33 bis - Versamenti a decorrere dal 01/01/2000](#)

[Art. 34 - Riscossioni in abbonamento](#)

[Art. 35 - Contribuenti morosi](#)

[Art. 36 - Rimborso, modalita'](#)

[Art. 37 - Principi generali](#)

[Art. 38 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione](#)

[Art. 39 - Controlli](#)

[Art. 40 - Funzionario responsabile](#)

TITOLO IV. NORME FINALI E DI SANZIONE

[Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie](#)

[Art. 42 - Applicazione delle sanzioni - Conciliazione immediata](#)

[Art. 43 - Provvedimenti conseguenti alla mancata conciliazione immediata](#)

[Art. 44 - Procedimento ingiuntivo](#)

[Art. 45 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive](#)

[Art. 46 - Norme Finali](#)

[Art. 44 - D.L.vo 507 del 15/11/1993](#)

[Art. 45 - D.L.vo 507 del 15/11/1993](#)

TITOLO I. LE OCCUPAZIONI

Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D. L.vo 15-11-1993 n° 507 e successive modificazioni, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Potenza Picena si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che permanente sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

Agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. il Comune di Potenza Picena è assegnato ai sensi dell'art. 43 del Decr. Leg.vo 15/11/1993 n° 507 alla classe IV.

Art. 2 - Soggetti passivi

Oltre a quanto previsto dall'art. 39 D. L.vo 15/11/1993 n°507 si considera occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

Art. 3 - Occupazioni permanenti o temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 4 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicita' annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 20 (venti) centimetri dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale, fatto salvo l'esistente che deve essere denunciato con apposita autocertificazione entro mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti a servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili, occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci e cavi telefonici.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- g) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avendo una popolazione superiore ai 10.000 (diecimila) abitanti.

Per l'occupazione vige il regime dell'autorizzazione - concessione del Sindaco ai sensi dell'art. 99 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale recepito dal Consiglio Comunale con atto n° 71 del 29/09/1992.

Art. 5 - Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitu' di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprieta' privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito in conformita' e con la procedura previste dall'art. 44, comma 8, del D. L.vo 15/11/1993 n°507, evitare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10 (dieci), senza alcuna opera ne' esercizio di particolari attivita' da parte del titolare dell'accesso da calcolarsi secondo le discipline in atto del Codice Stradale in modo tale che venga sottratta effettivamente alla collettivita' area pubblica non superiore, comunque, a mq. 10 di cui sopra, intesi come sommatoria riferita sia allo stesso lato strada del passo sia quello del lato opposto. Le autorizzazioni di cui sopra verranno rilasciate soltanto subordinatamente all'oggettiva necessita' del richiedente e comunque dietro pareri dei competenti uffici comunali (P.U. - U.T.C.).

Art. 6 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa previo sempre rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici servizi, od attivita' artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche gia'

occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 7 - Obblighi dell'occupante

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonche' lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione.

Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericoli per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilita' o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che cio' non sia espressamente consentito. In tal caso l'occupante e' tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale (U.T.C. - P.U.). L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, e' soggetta alle sanzioni stabilite. Il contravventore e' tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8 - Cauzione

Il rilascio della autorizzazione di occupazione e' subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dall'occupante, nei modi e negli importi di seguito descritti:

1° = per occupazione permanente la cauzione e' dovuta per un importo pari al 10% della stessa tassa arrotondata per difetto alle £. 1000.

2° = per la occupazione temporanea la cauzione e' dovuta per un importo pari al 10% della tassa dovuta arrotondata per difetto alle £. 1000;

2° bis = la cauzione non e' dovuta per le occupazioni temporanee ogni qualvolta la riscossione avviene in forma diretta tramite agenti;

3° ter = per gli spettacoli viaggianti la cauzione e' comunque dovuta in misura pari a Lire 100.000 ovvero pari a £. 200.000 qualora abbiano al seguito animali non domestici e/o di grossa taglia.

3° = la cauzione non e' dovuta se l'importo della tassa e' inferiore a lire 10.000;

4° = il deposito cauzionale puo' essere indifferentemente versato in contanti (Economo comunale o C/C postale) o prestando idonea fideiussione bancaria.

Art. 9 - Domanda di occupazione

Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e' subordinata alla presentazione della domanda in bollo diretta al Sindaco su modello predisposto dall'ufficio, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalita' e al codice fiscale del richiedente, la localita', l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonche' la misura dello spazio od area da occupare, rappresentati con idoneo disegno.

L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dalle unita' organizzative competenti, con le modalita' e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 (P.U.- U.T.C. e altri eventualmente interessati). Qualunque occupazione di suolo pubblico e/o aperto al pubblico deve essere autorizzata salvo i casi espressamente previsti.

Art. 10 - Autorizzazione

L'autorizzazione per le occupazioni ed il relativo provvedimento sono rilasciati dal Sindaco previa istruttoria del funzionario

responsabile dell'ufficio tecnico acquisiti gli eventuali pareri della Polizia Municipale e/o di altri uffici.

Per le occupazioni, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio tecnico comunale non comunichi il proprio

motivato diniego.

Il provvedimento di autorizzazione, che deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualunque tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

L'autorizzazione è strettamente personale e ne è vietata la cessione.

L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico è condizione necessaria per l'eventuale successivo rilascio, da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, di autorizzazioni e/o licenze.

Art. 11 - Mostre merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art.18 e dall'ordinanza del Sindaco in materia.

In ogni caso comunque l'interessato dovrà curare la pulizia del suolo pubblico interessato all'occupazione e all'area immediatamente vicina.

Art. 12 - Girovaghi

Coloro che esercitano i mestieri di girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano, con le prescrizioni di cui alla legge 112/91 (commercio su aree pubbliche) .

Art. 13 - Lavori edili

Quando per l'esecuzione dei lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, altro materiale necessario nonché quello di scarto, nel permesso devono essere indicati i motivi dell'occupazione, il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc. previa presentazione di documentazione tecnica da cui si rileva il tipo di conduttura, la zona interessata e le modalità operative.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di metri 6 (sei); il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

L'autorizzato rimane sempre completamente responsabile verso il comune o verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 15 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

Art. 16 - Occupazioni con ponti, scale etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 17 - Occupazioni con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni che comunque devono in ogni caso essere poste ad un'altezza minima di metri 2,20 dal suolo previo parere della Commissione Edilizia per quanto attiene l'ornato pubblico.

Art. 18 - Obblighi dell'autorizzato

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

L'occupante ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo all'autorizzato di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, l'autorizzato è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

La Giunta Comunale qualora lo ritenga opportuno potrà imporre all'autorizzato l'obbligo di apporre a proprie spese un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 19 - Revoca delle autorizzazioni

Il Sindaco può revocare l'autorizzazione in ogni e qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base del provvedimento relativo.

L'autorizzazione di occupazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di ciascuna indennità.

Il provvedimento di revoca di concessione o autorizzazione o modifiche eventuali sarà notificato all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nel quale sarà indicato il termine per la presentazione delle osservazioni, termine non soggetto a interruzione neppure in caso di eventuali ricorsi dell'interessato.

Art. 20 - Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione non dà luogo a indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della stessa.

Art. 21 - Sospensione delle autorizzazioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 22 - Decadenza dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte dell'autorizzato o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata presentazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art.50 del D. L.vo 507/1993;
 - la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla sua scadenza.
 - la dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione all'autorizzato da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n° 241, con l'assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
- Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni .

Art. 23 - Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza dell'autorizzazione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto interessato dal provvedimento dovra' provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali; entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovra' essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvedera' il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvedera' in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sara' assoggettata al pagamento della tassa comunale.

TITOLO II. DISCIPLINA FISCALE

Art. 24 - Presentazione della dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero, ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione dovra' presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il modulo deve prevedere le generalita' complete del contribuente cosi' come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di autorizzazione .

Il modulo dovra' prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio sviluppera' il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovra' effettuare il versamento della tassa dovuta con le modalita' stabilite negli articoli 32 e 33 del presente Regolamento e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

Art. 25 - Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformita' all'art. 42 comma III del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 il territorio comunale e' suddiviso nelle seguenti categorie:

- prima categoria
- seconda categoria

Appartiene alla prima categoria la zona evidenziata, nella planimetria allegata alla delibera.

Appartengono alla seconda categoria tutte le altre aree ricadenti nel territorio comunale.

La classificazione viene deliberata dalla Giunta Municipale previo parere della Commissione Edilizia.

La tariffa viene determinata dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/1990 n° 142.

Le variazioni competono invece alla Giunta Municipale.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti indicati nei DD.LL.vi n° 507/93 e

566/93 e successive modificazioni.

Art. 26 - Tempi di occupazione

Le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 (ventiquattro) la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a).

Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

Essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa e' corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di autorizzazione ed e' dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati dall'art. 42 commi 4.5 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche occupate in via temporanea, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimita' dell'area occupata per comodita' di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuera' sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data delle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitu' pubblica.

-CHIOSCHI, EDICOLE, CASOTTI ED ALTRI INFISSI AL SUOLO E MISURAZIONE.

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verra' calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

-SERBATOI PER COMBUSTIBILI LIQUIDI DA RISCALDAMENTO OD ALTRI MANUFATTI COLLOCATI NEL SOTTOSUOLO.

La superficie tassabile e' quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

-CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI PER TRASPORTO ACQUA ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA.

Le occupazioni del sottosuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a Km. delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazione ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanee spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico e/o a rimborsare al Comune eventuali spese sostenute per interventi di ufficio seguiti a diffida rimasta non eseguita.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti e' fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformita' all'art. 46 comma 2 D. L.vo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo articolo 47 comma 4 del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralita' di soggetti autorizzati il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti autorizzati che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sara'

ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

Art. 27 bis - Tassa dal 01/01/2000 per le occupazioni connesse all'erogazione di pubblici servizi.

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 18 della legge 23/12/99 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, la tassa a partire dal 1° gennaio 2000 e' determinata forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare e' pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per lire 1.500, con il minimo di lire 1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel primo comma, e' determinata anche la tassa dovuta per le occupazioni permanenti al 31 dicembre dell'anno precedente da parte di aziende esercenti attivita' strumentali allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo delle tasse come sopra determinate e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di eventuali altri canoni dovuti per legge al Comune per la medesima occupazione ad eccezione di quelli connessi a prestazione di servizi da parte del Comune.

Art. 28 - Criteri per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 la Giunta Municipale approva le tariffe per la tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, e in genere alle altre entrate comunali; dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunita' delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

Art. 29 - Accertamento e riscossione coattiva della tassa

Il comune esercita il piu' ampio potere di accertamento sia in rettifica che di ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati dandone comunicazione al contribuente, nonche' esercita ogni altra facolta' che gli deriva dalla legge secondo quanto previsto dall'art. 51 del Dec. Leg. vo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988 n° 43 in materia di riscossione dei tributi degli Enti locali. I crediti relativi hanno il privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

Art. 30 - Riduzioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee, di cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

=====

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili;
- d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44, comma 9);
- e) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti;

f) al 10% per i passi a raso, richiesti dall'utente;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

=====

a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni;

b) ad 1/3 per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

c) al 30% per le occupazioni con tende e simili in forma aerea;

d) al 50% per le occupazioni realizzate con attivita' di vendita su aree pubbliche (Legge 112/91) ex venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti ad eccezione per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, mercatini comunque denominati nonche' degli esercizi commerciali di cui alla Legge 426/71 e successive modifiche, artigiani, ecc;

e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'istallazione di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante;

f) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attivita' edilizia;

g) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia;

h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politico - culturali o sportive effettuate dai Partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali (oltre il 7° giorno) ;

i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente;

l) Fanno eccezione, limitatamente all'anno 1995, le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonche' le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per le quali la tassa e' determinata in ». 274,219 (gia' comprensiva della riduzione del 50%) per mq. al giorno o parte di esso.

Art. 30 bis - Aumenti di tariffa

La tariffa e' aumentata in misura pari al 50% in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .

Art. 30 Ter - Cumulabilita' delle riduzioni

Alle tariffe si applica il criterio della cumulabilita' delle riduzioni per quanto compatibile .

Art. 31 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa, (ma non dall'autorizzazione che deve essere preventivamente rilasciata, nonche' dell'obbligo della pulizia dell'area interessata e di quella circostante) oltre quelle previste nelle lettere a, b, c, e, f, g dall'art. 49 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo:

1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni 7 (sette);

2) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni 3 (tre);

3) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti;

4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, ecc. di durata non superiore ad una giornata;

6) occupazioni suolo con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Art. 32 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento tutte le occupazioni di suolo devono essere autorizzate salvo i casi espressamente previsti.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune o presso la Tesoreria comunale.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della Amministrazione Comunale (esempio: soste temporanee di autoveicoli in aree di parcheggio), è consentito che il pagamento della tassa avvenga anche mediante versamento diretto nelle mani degli agenti riscuotitori all'uopo autorizzati, i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

Art. 33 - Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, autorizzate ai sensi dell'art.4, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'atto di autorizzazione comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio dell'autorizzazione ed è assolta mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze. Nel caso di affidamento in concessione il versamento è effettuato al concessionario del Comune anche mediante versamento in c.c.p. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 24.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio, tramite bollettini di versamento in c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 33 bis - Versamenti a decorrere dal 01/01/2000

La tassa dovuta per le occupazioni di cui all'art. 27 bis è versata in unica soluzione nel conto corrente postale intestato a questo Comune, entro il 30 Aprile di ciascun anno. Parimenti, sono differiti al 30 Aprile di ciascun anno i termini ordinari previsti nell'ultimo comma dell'art. 33.

Art. 34 - Riscossioni in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata non inferiore ad un mese o si verificano con carattere ricorrente, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8, del D. L.vo 15/11/1993 n° 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi della tariffa unitaria.

Art. 35 - Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali. (D.P.R. 28/01/1988 n° 43). Per le autorizzazioni soggette a rinnovazione periodica, l'autorizzazione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 36 - Rimborso, modalita'

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure da quello in cui e' stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro novanta giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso secondo le disposizioni dell'art. 51 comma 6 del Decr. Leg.vo 15/11/1993 n° 507.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO III. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 37 - Principi generali

In conformita' all'articolo 52 del D. L.vo 15/11/1993 n°507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa potra' essere esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta
- b) in concessione a privati
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c legge 8/6/1990 n° 142.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalita' di scelta del concessionario si procedera' mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformita' all'articolo 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, del D. L.vo 15/11/1993 n° 507.

Art. 38 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che allo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 35 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformita' all'articolo 56 della legge 8/6/1990 n° 142 - il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalita' di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Art. 39 - Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni piu' ampio diritto di ispezione e di controllo, nonche' di esame della documentazione della gestione affidata, con facolta' di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovra' verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestivita' dei versamenti al Comune
- la regolarita' nell'applicazione delle tariffe
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali

Art. 40 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile per la gestione della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale

competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonche' quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovra' tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

TITOLO IV. NORME FINALI E DI SANZIONE

Art. 41- Sanzioni amministrative pecuniarie

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 del D. L.vo n° 507/93, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art. 7, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000;

- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 50.000 e massima di L. 1.000.000 -

Si applicano le disposizioni di cui al T.U.L.C.P. 3/3/34 n. 383, relativamente agli artt. da 106 a 110 cosi' come disposto dall'art. 64 lettera c della L. 8/6/90 n. 142.

Art. 42 Applicazione delle sanzioni - Conciliazione immediata

Le violazioni non costituenti reato, sempre che da esse non sia derivato danno a terzi ed al Comune, possono essere conciliate immediatamente con il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa fissata nel minimo a mani del funzionario o agente che ha accertato personalmente l'infrazione.

Di tale pagamento l'agente o il funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta al trasgressore, servendosi di apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

Art. 43 - Provvedimenti conseguenti alla mancata conciliazione immediata

Nel caso in cui sia stata contestata la violazione ma non abbia avuto luogo la conciliazione immediata a mani dell'agente accertatore e nel caso in cui il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all'autore, il verbale di accertamento e' notificato al trasgressore responsabile con l'invito a pagare la somma prevista nel minimo entro 10 gg. dalla notifica.

L'interessato, entro il predetto termine puo' inviare scritti difensivi in bollo e/o chiedere con domanda in bollo, di essere sentito dal Sindaco, il quale stabilira', valutato il caso, la somma da irrogare entro i limiti fissati salvo archiviare con motivazione il verbale.

Art. 44 - Procedimento ingiuntivo

Qualora il trasgressore non si sia presentato davanti al Sindaco nel termine assegnatogli, ovvero, pur essendosi presentato e fatto domanda di oblazione, questa sia stata respinta, il Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti minimo e massimo stabiliti e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

Nell'ingiunzione e' fissato il termine per il pagamento che non puo' essere inferiore a 30 gg. dalla notificazione cui fa seguito il provvedimento coattivo.

Nel caso della recidiva specifica citata l'ingiunzione non potra' prevedere una somma inferiore a ». 600.000.

Art. 45 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata di ufficio con addebito ai responsabili di una ulteriore sanzione di L. 100.000, nonche' delle relative spese comprese quelle di custodia.

Ai sensi dell'art. 19 il Sindaco in casi particolari di necessita' ed urgenza puo' disporre anche immediatamente con ordinanza la revoca

della concessione e/o la rimozione dei materiali se tale disposizione non viene assolta e/o non e' possibile la notifica dell'atto all'interessato puo' essere provveduto d'ufficio con l'assistenza anche della forza pubblica e/o previa se ricorre la denuncia penale ai sensi dell'art. 650 c.p. ovvero sanzione amministrativa di L. 1.000.000 (Un milione).

Art. 46 - Norme Finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avra' piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche attualmente vigente, sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio ai Decr. Leg. vi n° 507/93, 566/93 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 44 - D.L.vo 507 del 15/11/1993

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER MQ.

| CENTRO | AREE PERIFERICHE E FRAZIONI

| 45.500 | 43.000 |

Art. 45 - D.L.vo 507 del 15/11/1993

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER MQ. O ML.

(Durata fino a giorni 15)

| PRIMA CATEGORIA | S E C O N D A C A T E G O R I A |

| 3.150 | 3.000 |

TABELLA RIASSUNTIVA PER CATEGORIE E TIPOLOGIE

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Tipologia Riferimento Regolamento Tariffe per Categoria:

Tipologia	Rif.Reg. Art. 29	Tariffe x Categorie	
		1 ^a	2 ^a
Tariffa Base		45.500	43.000
Spazi sottostanti e sovrastanti il suolo Riduz. al 50%	lett. a)	22.750	21.500
Tende fisse retrattili aggettanti sul suolo Riduz. al 30%	lett. b)	13.650	12.900
Passi carrabili Riduz. al 50%	lett. c)	22.750	21.500
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune Riduz. al 10%	lett. d)	4.550	4.300

|artigianali, ecc. (Art. 45, c.5)* | | | |
|Riduz. al 50% | | | |

Occupazione Circhi e Spettacoli			
viaggianti (Art. 45, c.5)*			
Riduz. al 20% (calcolo superficie			
tassabile: = 50% fino a 100 mq; 25%	lett. e)	630	600
per la parte eccedente i 100 mq e			
fino a 1000 mq.; 10% per la parte			
eccedente i 1000 mq.(Art.42, 5)*			

Occupazione con materiale per posa			
condotture ecc. (Art. 45, c.5)*	lett. f)	1.575	1.500
Riduz. al 50%			

Occupazione per attivita' edilizia			
Art. 45, c.6 bis)*	lett. g)	1.575	1.500
Riduz. al 50%			

Occupazione manifestazione politico			
culturali ecc. (Art. 45, c.7)	lett. h)	630	600
Riduz. al 20%			

Occupazioni realizzate in occasione	Art.		
di fiere e festeggiamenti, esclusi	30 bis.		
spettacoli viaggianti,-Aumento del	Regol.	2.360	2.250
50%- (Art.45, c.4) compresa la rid.	C.le		
di cui all'art. 45, c.5)*			

=====
*(Decr. Leg.vo 507/93 e Decr. Leg.vo 566/93)